

CAMERA DEI DEPUTATI N. 789

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CERRETI, CURTI, COGGIOLA,
GUGLIELMINETTI, FOA, RAVERA CAMILLA

Annunziata il 9 aprile 1954

Restituzione alla originaria forma cooperativa
dell'Ente morale Alleanza cooperativa torinese

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Alleanza cooperativa torinese è il più grande organismo cooperativo di consumo e di produzione del nostro Paese. Costituita nel maggio 1899 come società di fatto, per un « patto di alleanza » fra le due più importanti organizzazioni di lavoratori di Torino — l'Associazione generale degli operai, fondata nel 1850 e la Società cooperativa ferroviaria, fondata nel 1874 — si rivelò ben presto come un valido strumento per l'azione contro il caro-vita per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori e per l'assistenza ai lavoratori stessi in caso di bisogno, svolgendo una sempre più efficace opera di approvvigionamento e produzione delle principali derrate e sviluppando una vigorosa attività di carattere sociale in favore delle classi popolari nella città di Torino e nella regione piemontese.

Una lunga esperienza in questi specifici campi — secondo i principi fondamentali della mutualità e della cooperazione — già avevano le due società alleate, le quali godevano, ognuna separatamente nell'ambiente particolare in cui svolgevano da decenni la loro attività, di grande prestigio. Non è fuori di luogo ricordare, fra l'altro, che l'Associazione generale degli operai fu la prima in Italia ad impiantare uno « Spaccio popolare cooperativo » — detto di previdenza — nel 1854, a somiglianza di quel che già si era fatto in altri Paesi, e particolarmente in Inghilterra ed in Svizzera, per sottrarre i più bisognosi alle speculazioni nel commercio dei generi alimentari.

Ricorre infatti quest'anno il *Centenario* del primo spaccio cooperativo in Italia.

Secondo i dati del bilancio dell'ultimo esercizio sociale — 30 aprile 1922 — prima dell'avvento del fascismo, l'Alleanza cooperativa torinese disponeva di un capitale sociale consolidato in lire 500.000 (oltre a quelli propri delle società alleate), un fondo di riserva di lire 435.000, un capitale fisso in impianti per lire 8.006.421 (oltre un patrimonio immobiliare di lire 1.893.200 iscritto nei bilanci propri delle società alleate); contava 21.321 soci ed aveva raggiunto un importo di vendite nell'anno di lire 80 milioni circa. La Cooperativa operava allora con 62 spacci pubblici e 14 interni di fabbrica, 13 macellerie, 11 panifici, 10 farmacie, 4 calzolerie, 2 negozi d'abbigliamento e stoffe, 3 di oggetti casalinghi, 2 ristoranti, un caffè-birrateria, un molino, un pastificio, un salumificio, una cantina sociale ed un enopolio, uno stabilimento tipografico, un laboratorio di specialità farmaceutiche. Essa possedeva inoltre un complesso attivo di opere sociali costituite da una Cassa depositi e prestiti con 5 agenzie e lire 12.000.000 di depositi a risparmio, un servizio sanitario con 4 ambulatori, una colonia marina ed una alpina, un ricreatorio, un gruppo sportivo, un teatro popolare, una biblioteca, opere varie di assistenza scolastica, ecc.

Per le sue caratteristiche popolari e per la sua azione in favore della classe lavoratrice, l'Alleanza cooperativa torinese subì le violenze delle squadre fasciste negli anni

1921 e 1922 ed ebbe devastate molte sue sedi e distrutte parte delle installazioni e tutte le sue opere sociali. Con l'avvento del primo governo fascista i suoi Consigli di amministrazione furono sciolti (sostituiti con commissari prefettizi e governativi) ed i loro componenti perseguitati in ogni modo e qualcuno ucciso, mentre parte delle attività aziendali venivano soppresse ed alienate, con notevoli danni economici e finanziari. In seguito — al fine di conservare e consolidare l'Azienda — essa venne eretta in « Ente morale » con un regio decreto-legge del 14 giugno 1923, n. 1363, modificato con successivo regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 121, mantenendo in vita autonoma le due società alleate per una parte dei loro scopi sociali e chiamando, con esse, altri Enti — pubblici e privati — ad apportare congrue quote per ricostituire il capitale sociale, riconoscendo a questi Enti il diritto alla partecipazione con propri rappresentanti al Consiglio di amministrazione fino alla estinzione — per rimborso graduale — delle rispettive quote di capitale.

La costituzione dell'« Ente morale » veniva in seguito ulteriormente modificata con il regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, che scioglieva entrambe le società assorbendole definitivamente nell'Ente unico « Alleanza cooperativa torinese », ed infine col regio decreto 5 febbraio 1940 che stabiliva il piano di rimborso delle quote di capitale apportate dagli Enti esterni. Il nuovo regio decreto-legge costitutivo, all'articolo 6, comma 3°, ribadiva il concetto della temporaneità della rappresentanza degli Enti esterni del Consiglio di amministrazione, stabilendo la decadenza del diritto col rimborso integrale della somma versata come apporto al capitale sociale.

Incorporato il patrimonio delle due società fondatrici, l'Alleanza cooperativa torinese venne sottoposta alla vigilanza del Ministero delle corporazioni con un presidente da esso nominato e con un consiglio di amministrazione formato dai rappresentanti del comune di Torino, del Sindacato fascista operai dell'industria, di alcune Banche, della Mutua « Fiat » e — finalmente, ma in minoranza — dei soci cooperatori azionisti. Il collegio sindacale venne formato con un delegato del Ministero delle corporazioni, tre rappresentanti degli Enti esterni ed un solo rappresentante dei soci.

Nella nuova struttura data all'Ente morale la vasta attrezzatura industriale e commerciale dell'azienda venne a poco a poco

smantellata, talché già all'inizio della guerra (1940) i soci erano ridotti a 11.499; erano state chiuse o vendute tutte le macellerie, due farmacie, quasi tutti i panifici, il molino, il pastificio, la tipografia, la cantina sociale, i diversi spacci non alimentari; erano state completamente soppresse tutte le istituzioni ed attività di carattere sociale-assistenziale, ricreative ed educative — all'infuori della sola colonia marina (messa, peraltro, a disposizione della G. I. L.): mentre gli stessi impianti della sede centrale erano sfruttati senza i necessari rimodernamenti.

La guerra, con le sue distruzioni, contribuì a ridurre ancora nel peggior stato di deperimento e d'abbandono la grande azienda cooperativa torinese.

Dopo la liberazione i lavoratori di Torino e della provincia si strinsero nuovamente, con slancio e volontà di ripresa, attorno alla loro istituzione. L'Alleanza cooperativa torinese è stata, si può dire, rifatta dalle fondamenta mercé l'opera indefessa dei suoi amministratori (i commissari prefettizi, senatore Luigi Castagno e signor Guglielmo Marcellino), dei dirigenti tecnici, dei consiglieri e del personale; spinti e sorretti dall'entusiastico consenso della cittadinanza e dalle decine di migliaia di nuovi soci che, oltre all'apporto delle quote sociali, sono tornati ad essere assidui clienti dei rinnovati spacci sociali.

L'Ente ha così ripreso in pieno la sua attività cooperativa secondo i principi mutualistici, svolgendo la sua funzione calmieratrice e regolatrice del mercato a favore delle masse popolari.

Le opere sociali realizzate finora dalla cooperativa sono rappresentate da: colonie marina ed alpina (1.000 bambini, figli di soci, assistiti ogni estate in due turni mensili), servizio sanitario a domicilio ed ambulatoriale gratuito ai vecchi soci e contro pagamento di contributo per gli iscritti volontari, cassa depositi a risparmio con 2 agenzie, salone concerti, ricreatori per personale e soci, palestra, scuole (n. 5) di educazione artistica per i figli dei soci, gruppi polisportivi ed escursionisti (con un rifugio alpino), sezione gite turistiche, assistenza scolastica con premi e borse di studio ai soci e figli, sussidi periodici ai vecchi soci bisognosi, cassa integrazione pensioni al personale.

A ciò si aggiunga che l'Alleanza cooperativa torinese è stata in questi anni ed è sempre presente in tutte le manifestazioni popolari e benefiche, dando il suo apporto positivo anche fuori della regione piemontese (sono da ricordare, fra gli altri, i notevoli

contributi recati alle raccolte nazionali per le vittime delle alluvioni del Polesine e della Calabria) in ogni occasione in cui i lavoratori sono chiamati a dare il segno dei loro sentimenti di solidarietà umana.

Però essi non possono amministrare *democraticamente* la loro Istituzione, che è stata fatta con i loro sacrifici nel passato, che è stata distrutta parzialmente, deformata e snaturata dal fascismo e che è stata ricostruita ancora ed esclusivamente con il loro sacrificio. *Più nessun apporto di capitale è stato dato dagli Enti finanziatori, contemplati dalla legge fascista, per la ricostruzione dell'azienda dopo la liberazione.* Anzi, fin dal 1950, i commissari amministratori — avvalendosi della disposizione dell'articolo 2 del citato regio decreto 5 febbraio 1940 — provvedevano all'anticipato rimborso di tutte le quote di capitale conferite dagli Enti esterni, previe regolari autorizzazioni dei Ministeri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro. Per cui, da 3 anni, non esistono più Enti finanziatori.

L'Alleanza cooperativa torinese è, oggi dunque, di esclusiva proprietà dei suoi soci. I quali però non esercitano sulla stessa alcun potere. L'Azienda è tuttora retta a regime commissariale e — per quanto i commissari abbiano continue manifestazioni di consenso alla loro opera e tengano vivo, nel limite del possibile, il contatto con la massa sociale e ne sollecitino il controllo e ne ricavano espressioni di fiducia — è ormai tempo che si ritorni alla normalità. La quale, superata la legge fascista (da tutti reietta e non più applicabile) non può essere altro che la democrazia cooperativa e cioè il diritto dei soci di disporre della propria Istituzione e di amministrarla.

In passato poteva esservi una preoccupazione: la grandiosità dell'Ente cooperativo in oggetto e la sua importanza nell'economia e nella vita sociale della città di Torino determinano indubbiamente dei particolari obblighi per l'Ente cooperativo data l'alta funzione che esso assolve nell'interesse della collettività cittadina; qualora si prospettasse l'eventualità di un ritorno alla situazione prefascista della « Alleanza » — società di fatto costituita fra due società non riconosciute giuridicamente, di origine e di natura diverse — attraverso l'abrogazione pura e semplice delle leggi costitutive e riordinative dell'« Ente morale » si avrebbe ragione di temere il pericolo di una rottura della unità aziendale e sociale consolidatasi nel tempo ed il crearsi di problemi di una complessità insuperabile.

Nessuna preoccupazione di tale natura può oggi permanere.

La proposta di legge che si presenta al Parlamento si propone di trasformare la forma costitutiva dell'Ente cooperativo conservando integralmente i suoi scopi e la sua struttura unitaria e richiamandolo alle sue finalità istituzionali. È da notarsi che né all'epoca della creazione dell'Alleanza cooperativa torinese in Ente morale (legge del 1923) né quando essa fu riordinata (legge del 1933) esistevano leggi che disciplinassero l'attività cooperativa; al fine di ottenere un ordinamento particolare del grande istituto cooperativo torinese i Governi del tempo fecero ricorso quindi ad una legge speciale. La quale fu vincolativa ed illiberale ed è oggi aborrita perché ispirata a concetti condannati.

Ma è venuto in seguito il libro V del Codice civile (1941) a regolare con le norme del titolo VI la materia delle società cooperative ed un nuovo strumento legislativo disciplinatore è stato creato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, il quale oltre a fissare i fini mutualistici delle società cooperative ha istituito gli organi di tutela e di vigilanza sulle stesse determinandone gli obblighi, le funzioni ed i poteri.

Non è dunque più necessaria l'esistenza di una legge particolare: l'Ente morale « Alleanza cooperativa torinese » era posto impropriamente sotto la vigilanza diretta del Ministero delle corporazioni (con questo ammettendosi una sua condizione diversa dagli Enti morali normali); oggi questa stessa vigilanza può essere ben più validamente esercitata dagli organi appositi creati appunto dalle leggi nuove o da esse riconosciuti: Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, e tutela. Commissioni provinciali di vigilanza, Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Quanto si chiede con la presente proposta di legge non costituisce neanche un fatto nuovo nell'opera riparatrice condotta dopo la Liberazione secondo i principi democratici. Altri Enti cooperativi di importanza nazionale (maggiori anche della « Alleanza » torinese) che erano stati snaturati nei loro fini e vincolati a strutture particolari dal regime fascista, sono ritornati per disposizione di leggi speciali alle loro finalità istituzionali ed ai loro ordinamenti democratici di *libere cooperative*. Si citano qui i più importanti: La « Unione militare » (sede centrale in Roma

e filiali in tutte le grandi città d'Italia), l'« Ente cooperativo vinacce » di Modena, i « Consorzi agrari » e la « Federazione dei Consorzi agrari ».

Questi ultimi sono certamente i più importanti: per essi la radicale trasformazione da organi corporativi fascisti in libere cooperative è stata disposta dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che detta nel suo articolo 1: « I Consorzi agrari e la Federazione italiana dei Consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, regolate dal presente decreto e, per quanto non è ivi disposto, dalle norme dettate negli articoli 2514 e seguenti del titolo VI del libro V del Codice civile ».

Non altrimenti si chiede per l'« Alleanza cooperativa torinese ». È più che legittima l'aspirazione e la richiesta dei suoi soci, dei lavoratori di Torino e del Piemonte e di tutto il movimento cooperativo italiano di vedere finalmente liberata l'istituzione dai vincoli e dalle storture create dal fascismo e di vedere finire — con libere elezioni democratiche di tutti gli organi sociali — l'attuale gestione commissariale anacronistica per una cooperativa in un Paese repubblicano democratico.

Il Codice civile (capo VIII, titolo V, libro V) prevede la possibilità di trasformazione per alcune forme di società; nel caso in esame si tratta di disporre « per legge » come per legge si è operato in passato per la prima trasformazione. Si deve stabilire, in sostanza, che una associazione di persone avente scopi cooperativi, riconosciuta giuridicamente, già eretta in Ente morale, si trasforma in normale « Società cooperativa a responsabilità limitata ». La trasformazione è disposta dal legislatore senza che si perdano le caratteristiche istitutive e funzionali e le prerogative della vecchia società.

A tale fine si è predisposta la presente proposta di legge.

Le disposizioni che vi sono contenute non richiedono una dettagliata illustrazione, essendo ovvie data l'ampia esposizione dei principi informativi che trovano la loro applicazione negli articoli 1, 2, 11 e 14.

L'articolo 3 prevede il caso dei soci che intendessero recedere da tale loro qualità a causa della trasformazione operata.

Gli articoli 4 e 5 costituiscono necessaria deroga alle disposizioni del Codice civile per la salvaguardia del patrimonio sociale che deve rimanere indiviso ed in applicazione estensiva dell'articolo 26 del citato decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, che

fissa fra i requisiti mutualistici per le cooperative il divieto di distribuzione sotto qualsiasi forma delle riserve sociali. Tale principio è stato pure accolto nel citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 (articolo 5, lettera c) sull'ordinamento dei Consorzi agrari e negli altri analoghi.

Gli articoli dal 6 al 10 fissano le norme per le assemblee sociali. Essi sono ritenuti necessari in quanto, cessando di aver applicazione la legge istitutiva dell'Ente morale, cessa anche la validità dello statuto sociale che da essa derivava e d'altra parte non esiste un « Atto costitutivo » della cooperativa essendovi, in sua vece, la legge. Le norme abitualmente contenute nell'atto costitutivo delle società devono quindi essere nella legge al fine di rendere regolari e valide le successive assemblee ed operanti le loro deliberazioni.

L'articolo 12 è la ripetizione di quanto è stato sempre disposto in casi analoghi per l'imposta fissa di registro, aggiornando i valori (vedi articolo 38 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, già citato per i Consorzi agrari e regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 500, riguardante la stessa Alleanza cooperativa torinese).

Il *Centenario* della prima cooperativa italiana che l'« Alleanza cooperativa torinese » si appresta a celebrare, con la partecipazione più larga ed entusiastica delle masse popolari di Torino e del Piemonte e colla fervida adesione di tutto il movimento cooperativo italiano, deve essere accompagnato da un solenne atto di riparazione, di giustizia e di riconoscimento:

di riparazione per le violenze ed i soprusi patiti, di giustizia per il ripristino di una condizione di legalità e di diritto, di riconoscimento dei sacrifici durati dai lavoratori torinesi per istituire efficaci opere solidaristiche e della alta funzione sociale svolta da un secolo dalla loro grande Cooperativa.

Questo atto riparatorio lo deve compiere il Parlamento italiano colla approvazione della presente proposta di legge, modesta nel contenuto, ma importante per il suo significato.

Sarebbe triste pensare ad una celebrazione del *Centenario cooperativo* mentre dura sulla istituzione il peso opprimente dei vincoli iniqui d'una legge fascista, in stridente contrasto con l'articolo 45 della Costituzione repubblicana e dei principi democratici che reggono lo Stato italiano.

Anche per questo motivo si richiede che l'approvazione della proposta sia sollecitata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al fine di restituire alla « Alleanza cooperativa torinese », Ente morale con sede in Torino, costituito col regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, e regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, la sua originaria forma cooperativa e le sue finalità istituzionali, la stessa è trasformata in ordinaria società cooperativa a responsabilità limitata con la denominazione di « Alleanza cooperativa torinese - Società cooperativa a responsabilità limitata - Torino », ed è sottoposta alla disciplina prevista dal capo I, titolo VI, libro V del Codice civile e dalle leggi speciali relative alle società cooperative, decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e seguenti, salvo le eccezioni stabilite dalla presente legge.

ART. 2.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risulteranno essere soci dell'Ente morale, assumeranno di diritto, alla stessa data, la qualità di soci della società cooperativa, con le medesime quote di partecipazione sociale.

ART. 3.

I soci dell'Alleanza cooperativa torinese, Ente morale, che non intendono continuare a far parte della società cooperativa hanno facoltà di chiedere il rimborso della quota di partecipazione versata, al valore nominale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

In deroga alla disposizione dell'articolo 2529 del Codice civile, in caso di recesso, esclusione o morte del socio della società cooperativa « Alleanza cooperativa torinese », la valutazione della quota di partecipazione, ai fini della sua liquidazione, non potrà in alcun caso essere superiore al valore nominale della quota stessa.

ART. 5.

L'ammissione di nuovi soci è regolata dalle vigenti disposizioni relative alle società cooperative regolarmente costituite e dallo statuto sociale.

Purtuttavia ai nuovi soci non si applica il 3° capoverso dell'articolo 2525 del Codice civile.

ART. 6.

L'assemblea generale dei soci della società cooperativa « Alleanza cooperativa torinese » è costituita dai delegati eletti nelle assemblee parziali convocate in ogni comune nel quale risiedano almeno 200 soci e, ove si tratti di comuni con più di 2.000 soci, in separate assemblee parziali rionali, a cui sono convocati tutti i soci abitanti nella zona.

Le assemblee parziali devono deliberare sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale ed in tempo utile perché i delegati da esse eletti possano partecipare a questa assemblea.

ART. 7.

I delegati devono essere soci.

Il socio non può farsi rappresentare nelle assemblee parziali se non da un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

Ogni delegato deve intervenire personalmente all'assemblea generale.

ART. 8.

I delegati sono eletti in ragione di uno ogni 500 soci o frazioni superiori a 200 soci regolarmente convocati alle assemblee parziali.

ART. 9.

Le assemblee parziali e l'assemblea generale sono validamente costituite quando vi intervengano, personalmente o a mezzo di rappresentanti, rispettivamente almeno la metà del numero dei soci convocati e la metà del numero dei soci delegati. In seconda convocazione, che potrà avvenire nello stesso giorno, le predette assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le assemblee deliberano a maggioranza assoluta di voti.

ART. 10.

Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge gli attuali commissari dell'« Alleanza cooperativa torinese » provvederanno a convocare le assemblee parziali e l'assemblea generale di cui al precedente articolo 6 per la deliberazione dello

statuto sociale e l'elezione degli amministratori e dei sindaci.

Anche per la deliberazione di approvazione dello statuto sociale le assemblee procederanno con le forme, i termini e le maggioranze stabilite per le assemblee ordinarie.

ART. 11.

Tutte le disposizioni che in virtù delle norme stabilite dal capo I, titolo VI, libro V. del Codice civile e dalle leggi speciali riguardanti le società cooperative devono essere contenute nell'atto costitutivo, saranno deliberate, in quanto non contrastino colla presente legge, dalla assemblea generale convocata ai sensi del precedente articolo 10 per l'approvazione dello statuto sociale, ed inserite in questo.

ART. 12.

Gli atti inerenti alla trasformazione dell'Ente saranno soggetti alla imposta fissa di registro di lire 200 comprensiva della trascrizione e dei diritti di voltura catastale

ART. 13.

Gli attuali commissari dell'« Alleanza cooperativa torinese » rimarranno in carica, coi poteri di cui ora sono investiti, fino alla elezione dei nuovi amministratori della società cooperativa e dovranno effettuare a questi la consegna delle attività patrimoniali dell'Ente entro quindici giorni dalla iscrizione della loro nomina presso il tribunale di Torino.

ART. 14.

Sono abrogate tutte le disposizioni relative alla erezione in Ente morale dell'« Alleanza cooperativa torinese » ed alla organizzazione di questa, incompatibili con la presente legge.